

COMUNE DI CADEO



Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 5 del 31.01.2012
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 28.02.2012 al 14.03.2012 nr. cron. 173.

INDICE

| | |
|--|---|
| Titolo I FINI E PRINCIPI | Art. 1 - Fini istituzionali e ambito di applicazione Art. 2 - Competenze del Sindaco Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Tutela degli animali Art. 5 - Ambito di applicazione Art. 6 - Esclusioni |
| Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI | Art. 7 - Detenzione di animali Art. 8 - Maltrattamento ed incuria Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona Art. 10 - Abbandono di animali Art. 11 - Avvelenamento Art. 12 - Trasporto di animali e accesso sui mezzi pubblici Art. 13 - Esposizione di animali, circhi e mostre Art. 14 - Inumazione di animali Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio e di accattonaggio |
| Titolo III CANI | Art. 16 - Tutela della popolazione canina Art. 17 - Obbligo di raccolta degli escrementi Art. 18 - Recinti, ricoveri e attività motoria Art. 19 - Accesso alle aree pubbliche Art. 20 - Accesso negli uffici e negli esercizi pubblici Art. 21 - Rinuncia di proprietà |
| Titolo IV VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE | Art. 22 - Divieto di vivisezione e sperimentazione |
| Titolo V GATTI | Art. 23 - Definizione di gatto libero, colonia felina e "gattara/o" Art. 24 - Tutela e controllo della popolazione felina Art. 25 - Cura delle colonie feline da parte dei "gattare/i" Art. 26 - Detenzione di gatti di proprietà |
| Titolo VI VOLATILI | Art. 27 - Detenzione Art. 28 - Colombi, piccioni (...) |
| Titolo VII ANIMALI ACQUATICI | Art. 29 - Animali acquatici |
| Titolo VIII ANIMALI ESOTICI | Art. 30 - Animali esotici |
| Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI | Art. 31 - Sanzioni Art. 32 - Vigilanza Art. 33 - Incompatibilità ed abrogazione di norme |

Titolo I – FINI E PRINCIPI

Art. 1 – Fini istituzionali e ambito di applicazione

1. Il Comune di Cadeo, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, promuove la presenza e la cura degli animali d'affezione sul proprio territorio.
2. Riconosce il diritto ad un'esistenza compatibile secondo le caratteristiche proprie di ciascun animale ed individua nella tutela degli stessi uno strumento educativo per l'insegnamento al rispetto ed alla tolleranza degli esseri viventi.
3. Il Comune di Cadeo, portatore di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Il Comune di Cadeo opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
5. Il Comune condivide i contenuti della L.R. Emilia Romagna n° 20/2002 "Norme contro la vivisezione", come modificata dalla L.R. n°13/2003 e si adopera perché le funzioni di vigilanza e controllo demandategli siano efficacemente esercitate nel modo più coordinato possibile insieme alla Provincia e all'AUSL competente.
6. Il Comune approva le attività volte alla preparazione di cani per disabili e per la Pet-Therapy rendendosi disponibile a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità e competenze, con persone e associazioni aventi competenze specifiche in materia.
7. Il presente regolamento si applica agli animali d'affezione di qualsiasi tipo, che si trovano e dimorano, sia stabilmente che temporaneamente, nel territorio comunale di Cadeo.

Art. 2 – Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, compete la vigilanza sull'applicazione e il rispetto di leggi e regolamenti generali e locali, in materia di animali e igiene pubblica.
2. Per attuare quanto previsto dalla normativa egli si avvale del personale preposto e collabora con gli organi di pubblica sicurezza, vigilanza, enti ed associazioni competenti in materia.

Art. 3 – Definizioni

1. La definizione generica di "animale", quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991, n° 281, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, che vivono anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento si riporta la definizione di animale d'affezione di cui alla L.R. 5/2005 art. 2: " 1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. (...)"
3. Sono considerati "randagi" quegli animali di specie domestica di cui alla Legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

Art. 4 – Tutela degli animali

1. Il Comune di Cadeo:

- ♣ promuove e disciplina la tutela degli animali;
- ♣ condanna e persegue chi compie atti di: maltrattamento, crudeltà, abbandono, sfruttamento, utilizzo per accattonaggio, competizioni violente;
- ♣ si adopera diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli animali, di cui all'art. 3, presenti nel territorio comunale stabilmente o temporaneamente.

Art. 6 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle:
- ♣ attività inerenti il prelievo venatorio e la pesca se attuate in conformità alle vigenti normative;
 - ♣ attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - ♣ di derattizzazione e disinfestazione.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione di animali

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno:
- ♣ garantire le cure e l'assistenza, nonché il rispetto delle norme dettate per la loro tutela;
 - ♣ farli visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Si ricorda che solo il veterinario, ai fini di prevenzione, può fornire le indicazioni più corrette sull'alimentazione e sulle malattie tipiche dell'animale, provvedendo ad attuare un programma di vaccinazioni per proteggerlo dalle principali malattie infettive;
 - ♣ accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono;
 - ♣ provvedere a mantenere adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora;
 - ♣ prendere tutte le precauzioni necessarie per impedirne la fuga, impedirne il vagare in modo incontrollato sul territorio comunale e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - ♣ provvedere alle uscite quotidiane per gli animali, quali i cani, che lo richiedano;
 - ♣ raccogliere le deiezioni;
 - ♣ rispettare quanto prevede la vigente normativa in caso di accesso a strutture, attività commerciali, aree verdi.
2. Agli animali tenuti all'esterno deve essere garantito un idoneo riparo e le cure necessarie, ivi compreso di provvedere allo sgambamento giornaliero in caso di animali che lo richiedano. Per idoneo riparo si intende una cuccia:

- ♣ coperta su almeno tre lati;
 - ♣ adeguata alle dimensioni dell'animale;
 - ♣ sufficientemente coibentata e con tetto impermeabilizzato sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
 - ♣ rialzata dal suolo o con pavimento che la isoli dall'umidità del terreno;
 - ♣ non umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
3. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base dovrà essere compresa tra gli 8 mq. e i 15 mq. secondo le esigenze dell'animale e in rapporto alla mole ed al tipo di cane; il recinto dovrà essere comunque non inferiore a 8 metri e non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. In ogni recinto deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno e un riparo con le caratteristiche di cui al comma 2 di suddetto articolo.
 4. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti. Le strutture destinate a limitare o a precludere l'accesso ad aree private (cancelli, recinzioni a sbarre, ecc.) in cui circolino liberamente cani da guardia di grande taglia o particolarmente aggressivi devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili ("ATTENTI AL CANE", "ATTENZIONE CANI MORDACI". "AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA") e, ove necessario, integrate con dispositivo (reti a maglia stretta) atti ad impedire l'aggressione o la morsicatura attraverso le stesse.
 5. L'alimentazione degli animali deve essere regolare ed adatta alle specifiche esigenze, priva di sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere alla loro salute, evitando di creare competizione per l'accesso al cibo in presenza di più soggetti.
 6. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

Art. 8 – Maltrattamento ed incuria

1. Nel rispetto e tutela degli animali ed in applicazione della legge - in particolare art. 727 del Codice Penale, come modificato dalla Legge n. 473/93, legge 189/2004 - è vietato qualsiasi maltrattamento.
2. Sono vietate tutte le azioni che possano ledere il benessere dell'animale.
3. A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche di divieto:
 - a) Detenzione: non possono essere ritenuti luoghi di ricovero permanente dell'animale e se non adeguatamente attrezzati.
 - ♣ in spazi privi di acqua e cibo e/o di riparo a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - ♣ in segregazione: è vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere. Tali luoghi devono essere "adeguatamente attrezzati", ovvero avere le caratteristiche di cui all'art.7 comma 2. Lo stesso dicasi per la detenzione in gabbia se non strettamente necessario (ad

esclusione delle specie che lo richiedono, es. volatili). E' comunque vietato tenere animali in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria;

- ▲ senza il controllo giornaliero dello stato di salute e/o regime di privazione dei contatti sociali necessari per la specie di appartenenza.

b) Soppressione di animali:

- ▲ è di esclusiva competenza dei medici veterinari, i quali decidono se/quando/come intervenire per non arrecare inutili ed ulteriori sofferenze.

c) L'addestramento:

- ▲ in ambienti non idonei;
- ▲ ricorrendo a violenze e/o con l'ausilio di strumenti quali collari elettrici e attrezzi con punte o con qualunque altro mezzo provochi dolore all'animale;
- ▲ con l'intenzione di esaltare l'aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani;

d) Il trasporto per qualsiasi periodo di tempo:

- ▲ in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici, anche temporanei: i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi ma permettere una buona circolazione d'aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- ▲ in condizioni di sovraffollamento;
- ▲ gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche: è vietato pertanto tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria e comunque per più di 5 ore consecutive. Lasciare l'animale nell'auto in sosta, soprattutto d'estate, è pericoloso, in quanto il cane non suda, non può raffreddare il proprio organismo ed è soggetto a colpi di calore che possono rivelarsi fatali.
- ▲ nel caso di trasporto merci di animali, anche destinati alla macellazione, devono essere osservate le medesime disposizioni, oltre ad assicurare agli animali l'adeguato apporto idrico e di cibo in base alle esigenze delle specie trasportate.

e) La conduzione di mezzi di locomozione a motore con animali al guinzaglio

f) Praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli e allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.

4. Nel caso di cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, il Sindaco, con provvedimento contingibile e urgente e fatte salve le sanzioni penali, ne ordina il trasferimento in strutture di ricovero, rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento (art. 15, comma 3° Legge Regionale n. 27/2000). Nei casi di infezione rabbica, previsti dall'art. 91 del DPR n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli Agenti della Forza Pubblica (art. 15, comma 6° Legge Regionale n. 27/2000).

Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. La fauna selvatica autoctona costituisce un bene ambientale di alto pregio ed è patrimonio comune.
2. E' vietato a chiunque molestare gli animali selvatici, detenerli ed allontanarli dal loro habitat; in caso si contravvenga verranno applicate le norme vigenti.
3. Quanto sopra non si applica all'esercizio della caccia e della pesca, attività disciplinate da apposite leggi e normative sanitarie.

Art. 10 – Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 27/2000.
2. La mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. Vengono applicate le sanzioni previste con particolare attenzione alla L.R. 27/2000 e alla legge 189/2004 che punisce con ammenda o reclusione.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 – Avvelenamento

1. E' proibito a chiunque distribuire e depositare esche avvelenate, materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti - vigente normativa per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni (art. 61, lett. a della L.R. n. 8/1994) e fatte salve eventuali responsabilità penali (artt. 638 e 674 C.P.), ad esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione effettuate nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.
2. I medici veterinari operanti sul territorio comunale sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento, per la compilazione della scheda predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza.
3. Se l'avvelenamento avviene in zone agro-silvo-pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, a tutela della salute pubblica ed animale, indicando le modalità di bonifica e quanto necessario.

Art. 12 – Trasporto di animali e accesso sui mezzi pubblici

1. Chi trasporta animali d'affezione deve rispettare quanto previsto dal codice della strada, in modo tale che la presenza degli stessi non arrechi disturbo nella guida e non metta in pericolo sia conduttore/trasportati sia veicoli e persone che percorrono la strada. E' consentito trasportare un solo cane libero purché non crei problemi alla guida. Se gli animali sono in numero superiore devono essere rinchiusi in apposite gabbie o separati con una rete nel vano posteriore (art. 169 Nuovo codice della Strada).
2. L'accesso degli animali d'affezione è consentito sui mezzi di trasporto pubblico, nel rispetto delle vigenti norme di legge, quali:
 - ▲ Gli animali di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente, portati in braccio o dentro gabbiette o contenitori protetti le cui dimensioni non siano superiori a cm. 50 x 20 x 25 (limite previsto per gli oggetti trasportabili senza titolo di viaggio);

- ▲ se portati in braccio devono essere muniti di guinzaglio e museruola. Gli altri animali possono viaggiare, a pagamento, dentro apposite gabbie o contenitori protetti che comunque non superino le dimensioni massime consentite per il trasporto di oggetti (80 x 45 x 25);
- ▲ I cani che accompagnano i passeggeri non vedenti possono salire gratuitamente sui mezzi pubblici;
- ▲ Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno.

Art. 13 – Esposizione di animali, circhi e mostre

1. Gli esercizi commerciali fissi possono esporre animali in gabbie, recinti, vetrine per un lasso di tempo tale da non arrecare danno alla loro salute e al loro benessere globale, ad esclusione dei volatili e dei pesci in acquario. L'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione;
2. Agli animali devono essere garantite adeguate condizioni igienico-sanitarie ed illuminazione, acqua, cibo, riparo dal sole ed intemperie. Per i volatili devono essere garantite le stesse condizioni sia all'interno che all'esterno degli esercizi, in particolare vedere quanto previsto dagli artt. 27 – 28 del presente regolamento;
3. Coloro che contravvengono a quanto previsto saranno sanzionati a norma del presente regolamento e verrà disposta la sospensione o chiusura dell'attività per l'intera giornata;
4. Nel caso vengano presentate richieste per l'installazione di circhi equestri e mostre di animali esotici o altro, verrà rilasciata l'autorizzazione sulla base di quanto predispone l'ufficio competente e in riferimento alla vigente normativa.

Art. 14 – Inumazione di animali

1. Sulla base della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n°2544/2004 in particolare l'art. 16 c. 1 dispone che: "In attuazione dell'art. 24 p.1 lett. A) Reg.to CE/1774/2002 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali", previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione;
2. Gli stessi possono essere inceneriti presso apposita struttura quali gli inceneritori o cremati nei crematori che hanno predisposto questo servizio;

Art. 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio e di accattonaggio

1. E' fatto assoluto divieto di offrire, cedere e regalare o dare in uso animali in premio/vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie sulla base della vigente normativa ed in particolare in riferimento all'art. 7 c. 2 L.R. 05/2005.
2. E' fatto assoluto divieto di accattonaggio con utilizzo di cuccioli di età inferiore ai quattro mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.

Titolo III – CANI

Art. 16 – Tutela della popolazione canina

1. In applicazione della Legge Quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune promuove:
 - ▲ collaborazioni con le Amministrazioni locali, l'AUSL, gli enti e le associazioni per la tutela degli animali,
 - ▲ attività volte alla tutela, vigilanza e controllo della popolazione canina allo scopo di prevenire il randagismo ed i maltrattamenti,
 - ▲ si occupa della regolare iscrizione all'anagrafe canina.
2. L'iscrizione all'anagrafe canina deve avvenire entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso a qualsiasi titolo (art. 7 c. 2 L.R. 27/2000), se il cane è privo di codice di identificazione il proprietario ritira il microchip all'atto dell'iscrizione.
3. Il microchip deve essere applicato entro 30 giorni dal ritiro ad opera di un medico veterinario ed entro i 7 giorni successivi all'applicazione va consegnato in Comune il relativo certificato di avvenuta applicazione (L.R. 27/2000 delibera regionale 1608 e 339 del 2004).
4. La cancellazione del cane a seguito di cessione e/o morte deve essere effettuata entro 15 giorni dall'evento (art. 11 L.R. 27/2000).
5. In caso di cambio di residenza il proprietario è tenuto a darne comunicazione entro 15 giorni dall'evento (art. 11 L.R. 27/2000).
6. La segnalazione di smarrimento o sottrazione dell'animale deve essere effettuata entro 3 giorni dall'accaduto (art. 10 LR 27/2000), in caso di ritrovamento deve essere comunicato al Comune.
7. I cani vaganti non identificati e catturati o ritrovati saranno presi in carico dal Comune, assicurati presso apposita struttura di ricovero temporaneo e, in mancanza di individuazione del legittimo proprietario, verranno consegnati al canile convenzionato. I cani ritrovati sul territorio comunale possono essere temporaneamente affidati per un periodo non superiore a 20 giorni a chi ne faccia richiesta, decorsi i quali il detentore provvederà ad effettuare un'adozione definitiva oppure una rinuncia all'affido. L'affidatario si impegna a restituire l'animale all'eventuale legittimo proprietario nel periodo dell'affido temporaneo.
8. Gli allevatori/detentori a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro di carico/scarico, devono rilasciare un'attestazione con descrizione dell'animale. Entro 7 giorni dalla cessione/vendita devono inviare comunicazione al Comune di residenza dell'acquirente (art. 7 c. 4 L.R. 27/2000).

Art. 17 – Obbligo di raccolta degli escrementi

1. Su tutto il territorio comunale è obbligatorio per i proprietari/detentori raccogliere gli escrementi dei cani ad eccezione per i conduttori di cane-guida. Chiunque accompagni un cane al di fuori di aree private, dovrà sempre essere dotato di sacchetto/paletta adatte alla rimozione delle deiezioni dal suolo.
2. Il mancato rispetto del presente articolo è sanzionato dalla Polizia Locale ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento.

Art. 18 – Attività motoria

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad 8 ore nell'arco della giornata e nel caso le esigenze lo richiedano, detenere cani ad una catena di almeno 3 metri a scorrere su di un cavo

aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di 2 metri dal terreno e di almeno 5 m se fissa. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, per permettere i movimenti dell'animale.

Art. 19 – Accesso alle aree pubbliche

1. E' fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura di sicurezza per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.
2. I cani accompagnati al guinzaglio dal detentore/proprietario possono accedere alle aree pubbliche ove non sia espressamente vietato e rispettando eventuali limiti come il solo transito ma non la ferma dell'animale.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani di guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
4. I cani che hanno in precedenza manifestato comportamenti aggressivi devono sempre essere portati al guinzaglio e muniti di museruola.
5. E' vietato l'accesso nelle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
6. Dagli obblighi sopra descritti sono esclusi gli animali per i non vedenti e quelli utilizzati per il soccorso e da lavoro in genere utilizzati, di norma, dalle forze dell'ordine.

Art. 20 – Accesso negli uffici e negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi, pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti e la differente volontà del gestore di tali esercizi o locali, da manifestarsi tramite appositi avvisi di divieto di accesso affissi in corrispondenza dell'ingresso degli stessi. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi e locali sopra specificati, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare dell'esercizio o locale di cui sopra, che abbia vietato l'accesso dei cani all'interno degli stessi, dotarsi di adeguate soluzioni esterne, avendo cura che tale soluzione garantisca l'incolumità dell'animale e non consenta la fuga dell'animale stesso.

Art. 21 – Rinuncia di proprietà

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 27/2000 il proprietario che non possa più occuparsi del cane può effettuare una rinuncia di proprietà, dandone comunicazione al Comune, per inderogabili necessità fornendo adeguata

motivazione e previo pagamento a favore del Comune di una tariffa per la partecipazione alle spese di ricovero in idonea struttura. Le modalità, la modulistica e le tariffe saranno successivamente definite con delibera della Giunta Comunale.

2. Se la rinuncia di proprietà, anche di cucciolate, risultasse ripetitiva e non per inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Titolo IV – VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 22 – Divieto di vivisezione e sperimentazione

1. Su tutto il territorio del Comune di Cadeo sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali ai fini di vivisezione e di sperimentazione.
2. Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi nella Legge Regionale 1 Agosto 2002, n.20 "Norme contro la vivisezione", adoperandosi affinché le funzioni ad esso demandata di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, ossia la Provincia e l'Azienda USL.

Titolo V – GATTI

Art. 23 – Definizione di gatto libero, colonia felina e gattara/o

1. Con il termine:
 - a) "gatto libero" si indica un animale che vive liberamente sul territorio generalmente insieme ad altri gatti.
 - b) "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, accudito o meno dai cittadini, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un dato territorio o una sua porzione sia esso urbano / edificato o no, sia pubblico o privato.
 - c) "gattara/o" si indica una persona che si prende cura di una colonia felina.

Art. 24 – Tutela e controllo della popolazione felina

1. In applicazione della Legge quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune:
 - a) promuove:
 - △ attività per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti;
 - △ d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
 - △ l'identificazione delle stesse dando a ciascuna un nome così da rendere più celere il riconoscimento soprattutto in quelle zone ove su una stessa via potrebbero esserne presenti due o più. Il Comune di Cadeo ha predisposto un elenco delle colonie attualmente risultanti presenti sul territorio, diviso per frazione con i dati relativi alle stesse e il gattaro/a che le segue;b) supporta:

- ▲ le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà in accordo con l'Amministrazione Provinciale e l'AUSL e con le strutture e/o i professionisti convenzionati;
 - ▲ in caso di comprovati motivi sanitari la loro cattura con metodi consoni e non cruenti.
- b) vieta di maltrattarli e/o allontanarli dal loro habitat;
 - c) vigila per garantire che la soppressione avvenga in condizioni, modi e tempi previsti dalla normativa ad opera, a seguito di valutazione, di un medico veterinario così che risulti indolore o il meno doloroso possibile (Regolamento Polizia veterinaria e art. 22 LR 27/2000);
 - d) punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

Art. 25 – Cura delle colonie feline da parte dei "gattare/i"

1. Il Comune riconosce l'opera svolta da gattare/i ed è disponibile a collaborare con essi insieme alle altre istituzioni preposte ed alle associazioni specifiche.
2. Ad essi deve essere permesso l'accesso nelle aree pubbliche per curare i gatti. Sono obbligati a rispettare le norme igienico-sanitarie evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona.
3. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che tuttavia, nel caso disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà.
4. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere pertanto operata una criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali.

Art. 26 – Detenzione di gatti di proprietà

1. E' fatto divieto di tenere i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere nonchè tenerli legati o in condizione di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, sarebbe opportuno per i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Titolo VI – VOLATILI

Art. 27 – Detenzione

1. Le gabbie ove vengono tenuti devono avere dimensioni tali da permetterne il movimento, non devono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, devono essere riforniti d'acqua e cibo. Nel caso siano all'aperto, e nel rispetto della specie, devono avere adeguata copertura; lo stesso dicasi per le voliere come previsto dalla L.R. 5/2005. Si ritiene ottimale un dimensionamento delle gabbie tale che un lato sia cinque volte e l'altro tre volte l'apertura alare del volatile più grande, aumentata del 30% per ogni unità aggiunta.
2. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo ed amputare loro le ali o altri arti salvo ragioni di salute / forza maggiore e solo ad opera di medici veterinari.

3. Ai cittadini è consentita la detenzione di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (galline, piccioni, conigli, pavoni, oche...), purché esso non rientri nelle attività di allevamento, ma per uso familiare, e quindi rispondente alla normativa specifica.

Art. 28 – Colombi, piccioni (...)

1. Sul territorio comunale è vietato spargere in maniera sistematica alimenti per colombi e uccelli allo stato libero.
2. Compito dei proprietari degli stabili è quello di cercare di evitare, con mezzi adeguati, l'insediamento e la nidificazione dei colombi.

Titolo VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 29 – Animali acquatici

1. Chi detiene animali acquatici deve garantire agli stessi le condizioni ottimali per la sopravvivenza, operando nel rispetto delle caratteristiche della specie e nel caso siano appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
2. Le vasche devono avere misure, temperatura ed ossigenazione adeguate, con attenzione anche al tipo di acqua (marina o dolce) necessaria. Inoltre gli animali acquatici dovranno essere nutriti secondo le caratteristiche della specie.
3. Gli acquari devono avere adeguate dimensioni, non possono essere sferici o con pareti curve trasparenti. Devono essere garantiti ricambio, depurazione e ossigenazione dell'acqua e l'alimentazione idonea secondo la specie.
4. È vietato:
 - a) mantenere l'ittiofauna in condizioni di temperatura, ossigenazione, tipo di acqua diverse da quelle necessarie per la specie;
 - b) venderla e/o conservarla viva fuori dall'acqua, nemmeno se tenuta su ghiaccio o in frigo;
 - c) mantenerla in vasche inadeguate rispetto all'animale di dimensioni maggiori. Si ritiene ottimale un dimensionamento della vasca tale che la lunghezza sia cinque volte quella dell'animale più grande, aumentata del 25% per ogni unità aggiunta.

Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI

Art. 30 – Animali esotici

1. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre, per quanto possibile, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie.
2. Le disposizioni di cui la presente articolo non si applicano alle strutture di vendita degli animali esotici; tali strutture sono però obbligate a comunicare ai clienti, prima dell'acquisto degli animali, le disposizioni di cui al presente articolo.

Titolo IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3/2003 e della L.R. n. 27/2000, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione;
2. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 a euro 495,00.
3. Le sanzioni amministrative possono essere contestate immediatamente da parte degli organi accertatori secondo le modalità stabilite dalla Legge 689/1981.
4. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini previsti dalla legge, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria è fissata con ordinanza comunale.

Art. 32 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento per quanto di loro competenza:
 - a) i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL,
 - b) la Polizia Municipale e Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti Cinofili e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;

Art. 33 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Le norme contenute nel presente regolamento si rifanno e vengono integrate dalla normativa di riferimento vigente e alle modifiche che essa subisce - L. 281/1991, L.R. 27/2000, L. 189/2004, L.R. 05/2005, Ordinanze ministeriali, Regolamento di Polizia Urbana, Codice civile / penale / della strada.
2. Esse abrogano quelle contenute in altri atti comunali se incompatibili.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3/2003 e della L.R. n. 27/2000, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, secondo la tabella allegato A al presente Regolamento;
2. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 a euro 495,00.
3. Le sanzioni amministrative possono essere contestate immediatamente da parte degli organi accertatori secondo le modalità stabilite dalla Legge 689/1981.
4. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini previsti dalla legge, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria è fissata con ordinanza comunale.

Art. 32 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento per quanto di loro competenza:
 - a) i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL,
 - b) la Polizia Municipale e Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti Cinofili e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;

Art. 33 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Le norme contenute nel presente regolamento si rifanno e vengono integrate dalla normativa di riferimento vigente e alle modifiche che essa subisce - L. 281/1991, L.R. 27/2000, L. 189/2004, L.R. 05/2005, Ordinanze ministeriali, Regolamento di Polizia Urbana, Codice civile / penale / della strada.
2. Esse abrogano quelle contenute in altri atti comunali se incompatibili.